

Linee guida della Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE del Tribunale di Firenze con la collaborazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Firenze e dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana in ordine allo svolgimento dell'attività giurisdizionale successivamente al 12 maggio 2020 in considerazione dell'emergenza sanitaria coronavirus.

La pandemia da coronavirus ha comportato una serie di norme speciali che hanno inciso, tra l'altro, anche sull'attività della sezione specializzata. Le principali fonti normative sono costituite dai decreti legge n.ri 18, 23 e 28 del 2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 del dl. 18/2020, convertito con legge n.36/2020, la Presidente del Tribunale ha emesso il decreto n. 60 del 30.4.2020 e il decreto n. 62 del 7 maggio 2020, per disciplinare, tra l'altro, l'attività giudiziaria successivamente al 12 maggio 2020.

Considerate anche le linee guida del CSM del 27.3.2020, prot. P5102/2020, e le proposte di protocollo allegate, concordate con DGSIA e Consiglio Nazionale Forense, relative alle udienze da remoto e cartolari, si è ritenuto opportuno elaborare delle prassi specifiche per le materie della sezione, prassi che sono il frutto delle discussioni dei magistrati in sede di riunioni ex art. 47 quater ord.giud. e dell'interlocuzione con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze e dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana. Si è considerata altresì la Comunicazione del 17 aprile 2020 della Commissione Covid-19 circa le linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento 2020/C 126/02 per assicurare il più possibile la continuità delle procedure e nel contempo garantire pienamente la protezione della salute delle persone e dei loro diritti fondamentali conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1. Tipologie di procedimenti per i quali si prospetta il rinvio a data successiva al 31.7.2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7 lettera g del dl. 18 /2020 e successive modificazioni (dl. 28 /2020).

Si considera fondamentale l'audizione nella maggior parte dei procedimenti di protezione internazionale. Per questo si prevede che potrà essere necessario il differimento dell'audizione dei richiedenti asilo a periodo successivo al 31.7.2020.

Si tratta di incombenti delicati, che devono potersi svolgersi in presenza del giudice con l'assistenza del difensore, perché altrimenti può perdersi quella immediatezza del colloquio che è possibile solo con il contatto diretto; il colloquio da remoto non è identico rispetto a quello che si svolge in presenza: le voci si sovrappongono, il flusso della rete può interrompersi o rallentare, l'ascolto è molto ostacolato. E, allo stato, si è privi di

assistenza all'udienza.

Per i richiedenti asilo va considerato poi che si tratta di persone vulnerabili e provengono da contesti geopolitici, geografici e culturali molto distanti.

Non sono disponibili mediatori culturali e nemmeno un servizio professionale e stabile di interpretariato.

Con il collegamento da remoto, dunque, si potrebbero avere ulteriori ostacoli alla comprensione, già compromessa, di storie complesse.

Inoltre, possono non esserci attrezzature allo stato idonee nei centri ove vivono i richiedenti asilo, per non parlare di coloro che sono usciti dall'accoglienza, per i quali non è possibile, evidentemente, pronosticare sin d'ora la possibilità di utilizzo di strumenti informatici.

Tuttavia, considerata l'emergenza in atto e la differenza tra i vari casi, non si ritiene opportuno fissare una regola rigida, perché, fermo l'orientamento di massima evidenziato, è opportuno valutare nel caso concreto la scelta del rinvio o della trattazione nelle modalità previste per il periodo di emergenza, come meglio illustrato al punto che segue.

2. Modalità da remoto tramite Teams o Skype business, ex art. 83, comma 7, lett. F, ovvero con le modalità cartolari previste dall'art. 83, comma 7, lett. H del d.l. n. 18/2020.

Si potranno senz'altro svolgere, in linea di massima, con il sistema cartolare o da remoto, cause in tema d'immigrazione a trattazione monocratica, cause inerenti al c.d. regolamento Dublino, cause in tema di cittadinanza, di iscrizione anagrafica del richiedente asilo, altre cause in tema di immigrazione con procedimento monocratico.

Per la protezione internazionale si considerano alcuni casi in cui si può omettere l'audizione dei richiedenti asilo. Potranno essere trattati con modalità cartolare, ad esempio, oltre i procedimenti con irreperibili, i casi in cui la Commissione Territoriale non ha messo in discussione la credibilità ma ha respinto il ricorso per altri motivi, oppure casi in cui la sezione è orientata per l'applicazione della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.c) del d.lgs. n. 251/2007, in relazione allo stato di guerra civile o violenza indiscriminata del Paese d'origine, e altri casi più semplici (ad es. dove le stesse allegazioni del difensore si riferiscono alla protezione umanitaria e non alle protezioni maggiori).

In ogni caso, l'audizione potrà essere omessa solo con il consenso del difensore.

Qualora, disposta la trattazione cartolare, il difensore ritenga che sia indispensabile l'audizione ne farà espressa richiesta evidenziandone i motivi. Tra tali motivi è compresa la difficoltà di entrare in contatto adeguatamente con il proprio assistito data la situazione di emergenza attuale e quindi l'impossibilità di avere un consenso informato dal ricorrente. In tal caso il procedimento sarà rinviato per l'audizione a periodo successivo al 31 luglio 2020.

Sarà valutata caso per caso, la possibilità di svolgere l'audizione da remoto in condizioni ottimali, con l'utilizzo di Teams o Skype Business, qualora il difensore assicuri che tale possibilità esista in concreto (ad es. il ricorrente parla la lingua italiana, può essere utilizzato lo studio del difensore o altra struttura idonea, e simili)

3. Deroga ai criteri stabiliti nel programma ex art. 37 d.l. n. 98 /2011.

Per incrementare la produttività in questo periodo di emergenza, in via eccezionale, si derogherà al criterio cronologico nell'ordine di presentazione dei ricorsi ex art. 35 d.lgs. 25/2008 stabilito nei programmi ex art. 37 dl98/2011.

Pertanto, ogni giudice provvederà a selezionare dall'intero ruolo le cause che si possono trattare e decidere con le modalità della trattazione cartolare, indipendentemente dall'ordine di presentazione della domanda, avviando comunque l'interlocuzione al riguardo con i difensori.

4. Istanze per trattazione cartolare

I difensori che desiderino avere una decisione sulla domanda di protezione e ritengano superflua l'audizione o impossibile (ad es., quando il ricorrente è impossibilitato a raggiungere la sede del tribunale), possono farne richiesta al giudice per la trattazione cartolare o, ove possibile, da remoto.

5. Istanze per la sospensione del provvedimento impugnato.

I difensori presenteranno istanza di sospensione solo per i provvedimenti che non siano già sospesi *ex lege*, al fine di evitare inutili incumbenti di cancelleria e inutili provvedimenti del giudice.

Firenze, 12 maggio 2020

La Presidente della sezione specializzata
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini Ue.

Luciana Breggia